



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”;

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 8 settembre con n. 610, con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Oreste Gerini di Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, registrato alla Corte dei conti in data 06/10/2023 con il n. 1370;

VISTO il decreto ministeriale 13 settembre 2023 n. 477058, in corso di registrazione presso gli Organi di controllo, concernente “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, che ha previsto, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, l'istituzione della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l'ippica (DG IPPICA) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024 n. 45910 del 31 gennaio 2024, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

VISTA la direttiva dipartimentale n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 febbraio 2023, al n. 119, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 29419/2023, ha assegnato gli obiettivi strategici e operativi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal Decreto Direttoriale 18 aprile 2023, n. 209373, e, da ultimo, dal Decreto Direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 giugno 2023 al n. 371, recante attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023”;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651, modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'articolo 62 il quale prevede che «il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza»;

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, n. 848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

VISTO il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021;

VISTO il piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, pubblicato con decreto ministeriale del 20 dicembre 2023, n. 696735;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2, lettera h) modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce i Distretti biologici e biodistretti;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l'articolo 1, comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato “Fondo per l'agricoltura biologica”, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a questa connessa, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

VISTO il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 68, comma 15-bis, che dispone per l'anno 2021 un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per il “Fondo per l'agricoltura biologica”;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricole, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273, recante la determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei Distretti biologici, ai sensi dell'articolo 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che istituisce, tra l'altro, lo stanziamento di contributi per il “Fondo per l'agricoltura biologica” di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 recante "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" (16A01113) (GU n.38 del 16 febbraio 2016);



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, recante “Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163, recante «Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del “Fondo per l'agricoltura biologica” di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall'articolo 68, comma 15 -bis , del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 266172 del 23 maggio 2023 di modifica del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163, recante «Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall'articolo 68, comma 15 bis, del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106»;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 14 ottobre 2022 n. 522163, e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale il 30% delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto Fondo sono destinate a finanziare interventi proposti da Distretti biologici;

VISTA la notifica n. SA.108871 registrata dalla Commissione europea in data 1° agosto 2023 recante «Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica»;

RITENUTO, in attuazione, dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163, e successive modifiche e integrazioni e al fine di concedere i contributi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto, di adottare il presente decreto per l'attuazione di specifici interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica da parte di Distretti biologici;

RITENUTO, in particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163, e successive modifiche e integrazioni di definire le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Avviso definisce le modalità per la realizzazione di interventi volti a favorire la promozione e lo sviluppo dei Distretti biologici.
2. Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163, e successive modifiche e integrazioni, il presente Avviso definisce le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili a contributo, a valere sul presente Avviso, i Progetti a carattere locale presentati dai Distretti biologici.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2018/848 e quelle di cui all'articolo 2 del Decreto del 14 ottobre 2022, n. 522163, e successive modifiche e integrazioni, si intende per:
 - a. “Ministero”: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - b. “Direzione generale”: Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ex Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;
 - c. “Regolamento”: Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
 - d. “Legge”: la Legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo, la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”;
 - e. “Fondo”: “Fondo per l'agricoltura biologica” di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall'articolo 68, comma 15 - bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - f. “Decreto”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 pubblicato sulla GURI n. 293 del 16 dicembre 2022 recante “Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica”, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2023, n. 266172;
 - g. “Distretto biologico”: così come definito dall'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273, recante la determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei Distretti biologici, ai sensi dell'articolo 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23;
 - h. “Procedimento a sportello”: procedimento di selezione delle domande di accesso alle agevolazioni che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione individuate secondo l'ordine cronologico di invio, sulla base del raggiungimento dei valori soglia e delle risorse finanziarie disponibili;
 - i. “Progetto”: la proposta progettuale articolata nelle categorie di interventi ammissibili;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- j. “Soggetti beneficiari”: le piccole e medie imprese del settore agricolo, che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, destinatarie finali degli interventi previsti dall’Avviso;
- k. “Soggetto proponente”: il soggetto che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
- l. “PMI”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
- m. “Certificato”: il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848;
- n. “Operatore”: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/848 in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;
- o. “Settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- p. “Produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- q. “Prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- r. “Produzione biologica”: l’impiego, anche durante il periodo di conversione, di metodi di produzione conformi alla normativa europea e nazionale di settore in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, così come disposto dall’articolo 3, par. 1) del regolamento (UE) 2018/848;
- s. “Prodotto biologico”: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione, così come disposto dall’articolo 3, par. 2) del regolamento (UE) 2018/848;
- t. “Conversione”: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica, così come disposto dall’articolo 3, par. 6) del regolamento (UE) 2018/848;
- u. “Commercializzazione di un prodotto agricolo”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
- v. “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Articolo 3

Progetti e interventi ammissibili

1. I Progetti devono interessare un ambito territoriale locale. Il carattere locale dei Progetti è assicurato quando gli interventi sono realizzati in ambito regionale e/o interregionale e hanno ricadute nell'area definita dall'intervento.
2. I Progetti possono avere a oggetto uno o più interventi di seguito indicati.

i Iniziative per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sulla produzione biologica (articolo 21 del Regolamento)

Le iniziative sono volte a sviluppare azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze in materia di produzione biologica, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, e ad azioni di informazione nonché alla promozione dell'innovazione in materia di produzione biologica, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115¹.

In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a. conversione all'agricoltura biologica con particolare riguardo all'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e alla tutela degli ecosistemi, tramite la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare, come previsto dall'articolo 13, comma 5, lettera a) della Legge;

¹ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- b. approccio territoriale, sia per la fase della conversione che del mantenimento della produzione biologica, favorendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali, come previsto dall'articolo 13, comma 5, lettera b) della Legge;
- c. organizzazione di attività partecipative al fine di garantire la più ampia adesione al Distretto, come previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273;
- d. integrazione delle attività agricole biologiche con le altre attività economiche presenti che ricadono all'interno di aree paesaggisticamente rilevanti, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge;
- e. limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e il divieto all'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge;
- f. adozione da parte degli agricoltori convenzionali di pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge;
- g. divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei Distretti biologici, come previsto dall'articolo 13, comma 9, della Legge;
- h. sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica, come previsto dall'articolo 13, comma 5, lettera e) della Legge.

Costi ammissibili	Soggetto che sostiene il costo
a. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, o azioni di informazione.	Organismi prestatori di servizi
b. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti	Soggetti beneficiari
c. costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;	Organismi prestatori di servizi

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tali funzioni e possono coincidere con il Soggetto proponente.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora il servizio di trasferimento di conoscenze o di informazione sia erogato dal Soggetto proponente, l'adesione dei Soggetti beneficiari al Distretto biologico non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

ii Iniziative per servizi di consulenza (articolo 22 del Regolamento).

Le iniziative sono volte a supportare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori attraverso servizi di consulenza mirati all'avvio del processo di passaggio alla produzione biologica, alla fase di conversione, al miglioramento della produzione biologica sia in termini di prestazioni economiche che ambientali.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati agli organismi prestatori dei servizi di consulenza.

Gli organismi che prestano i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza e possono coincidere con il Soggetto proponente.

Le azioni sostenute nel quadro della presente sezione contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115.

In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a. organizzazione delle filiere corte per la diffusione della produzione locale, come previsto dall'articolo 13, comma 5, lettera f) della Legge;
- b. costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273;
- c. semplificare, per i produttori biologici operanti nel Distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente, come previsto dall'articolo 13, comma 5, lettera c) della Legge;
- d. sviluppo, valorizzazione e promozione dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici, come previsto dall'articolo 13, comma 5, lettera d) della Legge.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora il servizio di consulenza sia erogato dal Soggetto proponente, l'adesione dei Soggetti beneficiari al Distretto biologico non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria, l'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili fino al limite massimo di euro 25.000,00 per triennio.

Per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, l'importo dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili fino al limite massimo di euro 200.000,00 per triennio.

iii Iniziative per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli biologici (articolo 24 del Regolamento)

Iniziative volte a garantire la promozione e a sostenere lo sviluppo dei prodotti biologici attraverso:

- l'organizzazione di concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica;
- la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate, anche in maniera non esclusiva, ai temi della produzione biologica;
- pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici.

Le pubblicazioni di cui alla lett. c) non fanno riferimento a nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, fatta eccezione per il riferimento al biologico.

Costi ammissibili	Soggetto che sostiene il costo
Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica	
a. spese di iscrizione	Soggetti beneficiari
b. spese di viaggio e spese per il trasporto di animali che saranno oggetto dell'azione promozionale	Soggetti beneficiari
c. spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento	Organismi prestatori di servizi



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

d. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio	Organismi prestatori di servizi
Pubblificazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici	
a. le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni	Organismi prestatori di servizi
b. spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su prodotti agricoli biologici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.	Organismi prestatori di servizi

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

Gli organismi prestatori di servizi possono coincidere con il Soggetto proponente.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora il servizio sia erogato dal Soggetto proponente, l'adesione dei Soggetti beneficiari al Distretto biologico non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

3. Le spese ammissibili per l'attuazione dei Progetti sono definite dall'articolo 5 del Decreto e sono riportate nell'**Allegato A** "Spese ammissibili" al presente Avviso.
4. Le spese sono ammissibili dal momento di presentazione della proposta progettuale.
5. Le intensità massime di aiuto concedibile e, in generale, i vincoli e le soglie riportate nel presente Avviso potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili.
6. Le spese generali sono calcolate forfettariamente e ammissibili fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.
7. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto finanziato devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dal Ministero e devono riportare il riferimento al numero del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine, i soggetti beneficiari richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale, con relativo manuale d'uso, all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.gov.it. Le diciture e il logo previsti dai precedenti periodi del presente comma sono posti in uno spazio ben visibile, nello stesso campo visivo della denominazione relativa al progetto finanziato e nettamente distinti da ogni altra indicazione.

8. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.
9. I soggetti beneficiari comunicano all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.gov.it, almeno 15 giorni prima della loro realizzazione, le date e i luoghi di svolgimento delle attività di cui alle iniziative indicate al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso ai contributi per i Progetti a carattere locale, quali soggetti proponenti, i Distretti biologici riconosciuti come tali dalle normative regionali e nazionali.
2. I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione. Le PMI possono essere:
 - a. imprese che operano nella produzione agricola primaria;
 - b. imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli;
 - c. imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 5

Requisiti dei Soggetti beneficiari e dei Soggetti proponenti

1. I Soggetti beneficiari devono possedere, ove applicabili, i seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente costituiti;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 - c. non essere in stato di liquidazione giudiziale ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- d. non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 dello stesso. L'esclusione dall'erogazione del contributo opera se la pendenza del procedimento riguarda, a seconda della forma giuridica, il titolare o il direttore tecnico, il socio amministratore, i soci accomandatari, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori, i procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta ove la misura interdittiva sia stata emessa nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- e. non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero se il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- f. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- g. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- h. non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- i. di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99;
- j. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall'articolo 2, punto 59) del Regolamento;
- k. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento;
- l. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- m. non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni nei propri confronti;
 - n. non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
 - o. non avere ancora avviato le attività del Progetto alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai Soggetti beneficiari al momento dell'avvio dei singoli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Avviso. Dopo il provvedimento di concessione del contributo, il Soggetto proponente raccoglie le dichiarazioni dei Soggetti beneficiari, redatte secondo il modello **Allegato D**, prima dell'avvio dei singoli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Avviso.
 3. I requisiti di cui al comma 1, laddove applicabili, devono essere altresì posseduti dal Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda.
 4. Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I Soggetti beneficiari dovranno fornire la citata dichiarazione prima dell'avvio dei singoli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

Articolo 6

Stanziamiento disponibile

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
2. Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

Articolo 7

Durata del Progetto

1. Il Soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Progetto.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere una sola proroga del termine, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale

1. Le agevolazioni sono concesse mediante procedimento a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, applicato alle domande di accesso alle agevolazioni presentate dai Soggetti proponenti, valutate positivamente e approvate a seguito di istruttoria condotta sulla base di criteri di valutazione previsti dal successivo articolo 9, nonché sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande di accesso alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata al successivo comma 4, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it **a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 29 aprile 2024** e dovranno riportare nell'oggetto "*Istanza per la concessione di agevolazioni volte a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica – Distretti biologici*". Non sono considerate ricevibili le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso. Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda fa fede l'orario di ricevimento della PEC al server del Ministero;
3. Qualora le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Avviso non dovessero esaurirsi a seguito del procedimento a sportello, il Ministero può prorogare la fase di invio delle domande oltre il termine stabilito al comma 2.
4. La domanda di accesso alle agevolazioni del presente Avviso contiene la seguente documentazione:
 - a. domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente, redatta secondo il modello **Allegato B**;
 - b. dichiarazione del Soggetto proponente resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Avviso, laddove applicabili, redatta secondo il modello **Allegato C**;
 - c. dichiarazione del Soggetto proponente redatta secondo il modello **Allegato C1** relativa esclusivamente ai Distretti biologici, già riconosciuti come tali dalle normative regionali alla data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273, che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 nonché quelli di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273;
 - d. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - e. atto costitutivo e statuto, ove esistenti, del Soggetto proponente;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- f. descrizione del Progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all'**Allegato C2**, indicando in particolare: ubicazione dell'attività; elenco dei costi ammissibili; tipologia dell'aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per le attività;
 - g. dettaglio finanziario del Programma di intervento redatto in conformità alle indicazioni di cui all'**Allegato C3**.
5. La documentazione indicata al precedente comma 4 del presente articolo è sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, è allegata all'istanza copia conforme all'originale della relativa procura e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
 6. Ogni Soggetto proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

Articolo 9

Istruttoria delle istanze ed erogazione del contributo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'eventuale supporto di un Gruppo di lavoro costituito ad hoc, accerta la ricevibilità delle domande di accesso alle agevolazioni, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, pena l'esclusione.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163 e successive modifiche e integrazioni, la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario del Progetto stesso, è effettuata da una Commissione ministeriale di valutazione, da nominarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, e composta da funzionari del Ministero. Il Ministero, se necessario, in considerazione della peculiarità del metodo di produzione biologico, può designare uno o più esperti scientifici, anche esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei Progetti. La Commissione può riunirsi in presenza o in modalità telematica.
3. La Commissione di cui al comma precedente accerta altresì la completezza e la regolarità delle istanze stesse, nonché la relativa ammissibilità e verifica i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 4 e 5 del presente Avviso.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento accerta, inoltre, attraverso specifiche interlocuzioni con le Regioni e le Province autonome, l'effettivo riconoscimento da parte delle stesse dei Distretti biologici.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. Il



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

- Responsabile Unico del Procedimento, in caso di soccorso istruttorio, assegna un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, può, altresì, chiedere in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 7. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, provvede a comunicare al Soggetto proponente l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'istanza.
 8. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, provvede a comunicare i motivi che ostano all'ammissibilità dell'istanza nei casi di cui al precedente comma 4, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 9. Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Ufficio PQA 1 della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.
 10. Le proposte progettuali sono esaminate e valutate dalla Commissione, di cui al comma 2, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun criterio di valutazione di seguito riportato.

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
1	Rispondenza e chiarezza degli obiettivi valutate sulla base dell'adeguatezza e la specificità degli obiettivi del progetto, assicurando che siano ben articolati, misurabili, e che rispecchino le priorità del Distretto biologico. <ul style="list-style-type: none">• Definizione degli obiettivi ottima (10 punti).• Definizione degli obiettivi più che adeguata (8 punti).• Definizione degli obiettivi adeguata (6 punti).	10	



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	<ul style="list-style-type: none">Definizione degli obiettivi parzialmente adeguata (4 punti).		
2	Qualità del progetto e grado di innovazione valutati sulla solidità metodologica della proposta progettuale, sulla capacità di introdurre elementi innovativi e sulla qualità generale delle soluzioni proposte. <ul style="list-style-type: none">Qualità e innovazione ottime (15 punti).Qualità e innovazione più che adeguate (12 punti).Qualità e innovazione adeguate (9 punti).Qualità e innovazione parzialmente adeguate (6 punti).	15	
3	Trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi valutate sulle potenzialità di generare risultati che possano essere applicati in altri contesti o utilizzati come migliori pratiche, oltre alla capacità di influenzare positivamente il comparto della produzione biologica a livello più ampio. <ul style="list-style-type: none">Ottime possibilità di trasferibilità e ricadute applicative (10 punti).Possibilità di trasferibilità e ricadute applicative più che adeguate (8 punti).Possibilità di trasferibilità e ricadute applicative adeguate (6 punti).Possibilità di trasferibilità e ricadute applicative parzialmente adeguate (4 punti).	10	
4	Competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti valutata sulla base del sistema dei ruoli e delle relative qualifiche delle risorse umane dedicate al progetto, delle	10	



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	<p>modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste. La valutazione terrà conto dell'efficacia e dell'efficienza del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività progettuali, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ottima competenza gestionale ed amministrativa (10 punti).• Competenza gestionale ed amministrativa più che adeguata (8 punti).• Competenza gestionale ed amministrativa adeguata (6 punti).• Competenza gestionale ed amministrativa parzialmente adeguata (4 punti).		
5	<p>Sviluppo sostenibile e integrazione territoriale valutati in base alle capacità del Progetto di integrare le pratiche della produzione biologica con un approccio che sostiene l'economia circolare e la partecipazione della comunità al Distretto biologico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Elevata ottimizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione territoriale (25 punti): il Progetto considera tutti gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c), d).• Ottimizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione territoriale più che adeguata (20 punti): il Progetto include almeno 8 obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c), d).	25	



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	<ul style="list-style-type: none">• Ottimizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione territoriale adeguata (15 punti): il Progetto include almeno 4 obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c), d).• Ottimizzazione dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione parzialmente adeguata (10 punti): il Progetto include almeno 2 obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c), d).		
6	Tipologie di attività previste dal Progetto vengono conteggiate le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, punti i, ii e iii riportate nel Programma. <ul style="list-style-type: none">• Tre tipologie: (10 punti).• Due tipologie: (7,5 punti).• Una tipologia: (5 punti).	10	
7	Operatori aderenti al Distretto biologico Al momento della presentazione della proposta progettuale da parte del Soggetto proponente, tutti gli Operatori aderenti al Distretto biologico risultano essere iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154 (5 punti).	5	
8	Prodotti biologici realizzati dagli Operatori aderenti al Distretto biologico Al momento della presentazione della proposta progettuale da parte del Soggetto proponente, gli Operatori aderenti al Distretto biologico realizzano complessivamente almeno dieci prodotti biologici differenti presenti nei Certificati, rientranti nelle	5	



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	categorie di cui al comma 7, articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 (5 punti).		
9	Servizi di consulenza Per i servizi di consulenza di cui all'articolo 3, comma 2, punto ii, sono coinvolti esclusivamente organismi di consulenza presenti nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza istituito presso il Ministero (5 punti).	5	
10	Area territoriale Il territorio del Distretto biologico insiste sulla totalità della superficie di almeno due province (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche della UE – NUTS 3) (5 punti).	5	
TOTALE		100	

11. Sono ammessi a contributo i Progetti che hanno ottenuto un punteggio non inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60 punti. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento.
12. Terminata la fase di valutazione, il Ministero emana i provvedimenti di concessione dei contributi, comunicandoli a mezzo posta elettronica certificata ai Soggetti proponenti e, successivamente, procede alla pubblicazione di un elenco dei destinatari delle risorse assegnate.

Articolo 10

Termini e modalità di concessione del contributo

1. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a saldo ovvero secondo le seguenti modalità:
 - acconti fino all'80% in tre ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento dei lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione. Il primo rateo è assegnabile a titolo di anticipazione nella misura massima del 40% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del Programma di intervento.

- saldo finale a conclusione delle attività, previa presentazione di relazione conclusiva delle attività medesima, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
2. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del Progetto. La data di inizio dell'intervento coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.
 3. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di scadenza del Progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

Articolo 11

Variazioni

1. Sono ammissibili variazioni al Progetto approvato.
2. Le variazioni non possono comportare in nessun caso:
 - la modifica degli elementi sulla base dei quali è stato ottenuto il punteggio complessivo utile al raggiungimento della soglia minima di sbarramento pari a 60 punti;
 - l'aumento del contributo concesso;
 - l'alterazione degli obiettivi e della natura del Progetto approvato;
 - il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Avviso;
3. Le spese relative alle variazioni approvate dal Ministero sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della richiesta di variazione.
4. Le variazioni sono soggette all'approvazione del Ministero, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle variazioni richieste e della necessaria documentazione tecnica.
5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne darà comunicazione nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

6. Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione del relativo contributo.
7. Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero, quelle che comportano una variazione della voce di spesa ammessa in relazione al Progetto stesso pari o inferiore al 20% della spesa da aumentare.
8. Non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero le modifiche relative alla denominazione/ragione sociale dei Soggetti proponenti.
9. Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette a comunicazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
10. Devono essere altresì comunicate preventivamente al Ministero le eventuali variazioni inerenti alle attività previste dal Progetto.
11. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
12. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".
13. Nel caso in cui una variazione dovesse portare ad una riduzione delle spese progettuali e dell'importo ammesso, dovranno essere ricalcolate anche le spese generali come da articolo 3, comma 6.

Articolo 12

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti proponenti. A tal fine il Ministero può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'intervento, sia presso i locali in cui è conservata la documentazione.

Articolo 13

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Avviso sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 22 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

Articolo 14

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica di quest'ultima entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 15

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 16

Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17

Pubblicazione e informazioni

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire, entro e non oltre il giorno 27 marzo 2024, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla sezione "Gare" del sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento.

Il Direttore Generale

Eleonora Iacovoni

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Dirigente

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD